



European Network of Councils
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils
de la Justice (RECJ)

**Project Team: Consigli di Giustizia – Riunione 24-25 gennaio 2011 BRUXELLES
Verbale**

Bruxelles, 24 e 25 gennaio 2011

Presenti

John Thornhill	Judges' Council [England & Wales]
Carlos Almela Vich	SGCJ [Spain]
Miguel Carmona Ruano	SGCJ [Spain]
Gracieuse Lacoste	CSM [France]
Juraj Sopoliga	SR [Slovakia]
Barbora Dorickova	SR [Slovakia]
Iwar Arnstad	Domstolsadministrasjonen [Norway]
Cristi Vasilică Danilet	CSM [Romania]
José Manuel Tomé de Carvalho	CSM [Portugal]
Vittorio Borraccetti	CSM [Italy]
Nicola Zanon	CSM [Italy]
Mariarosaria Guglielmi	CSM [Italy]
Roberta Zizanovich	CSM [Italy]
David Lucio Simone	CSM [Italy]
Nadia De Vroede	CSJ/HRJ [Belgium]
Hilde Derde	CSJ/HRJ [Belgium]
Paul Gilligan	Courts' Service [Ireland]
Anne Fitzpatrick	Courts' Service [Ireland]
Monique van der Goes	Rvdr [The Netherlands]
Sergio Bartole	Member of the Venice Commission

24 gennaio 2011

Il Presidente Borraccetti apre i lavori ringraziando per l'ospitalità Mme De Vroede, Presidente del CSJ belga; rivolge, poi, un saluto particolare a M. Miguel Carmona Ruano, nella sua qualità di nuovo Presidente dell'ENCJ e al Prof. Bartole, il cui intervento è previsto nella sessione mattutina del 25 gennaio.

Non essendovi osservazioni viene approvato all'unanimità il report della riunione del Project Team svoltasi a Roma il 13-14 dicembre 2010.

Il Presidente invita a riprendere i lavori in relazione agli argomenti indicati all'ordine del giorno (rapporto tra Consiglio e potere legislativo, rapporto tra Consiglio e Ministro della Giustizia, rapporto tra il Consiglio e gli enti deputati alla formazione), precisando che alcune questioni indicate sulla scheda di sintesi- relative alla composizione e alle competenze del Consiglio, alla Presidenza e alla partecipazione del Ministro della Giustizia - sono state trattate ma non definite.

Mme Lacoste saluta i membri del Project Team e riferisce di essere stata delegata dal Presidente del CSM francese a partecipare alla riunione odierna nonostante il suo mandato sia scaduto ed un nuovo CSM si sia insediato il 22 gennaio 2011.

Mme De Vroede, Presidente del *Conseil Supérieur de la Justice* belga, chiede se i punti di cui alla scheda di sintesi evidenziati in grassetto debbano essere affrontati nella seduta odierna.

Mr. Gilligan suggerisce di discutere gli argomenti all'ordine del giorno, e propone di valutare l'opportunità di fissare un ulteriore incontro per la trattazione delle questioni evidenziate nella scheda di sintesi, non ancora definite.

RAPPORTO FRA CONSIGLIO E POTERE LEGISLATIVO

Il Presidente Borraccetti introduce il primo tema in programma, relativo al "Rapporto tra Consiglio e potere legislativo". Il Presidente chiarisce che nell'esperienza italiana è prevista la possibilità per il Consiglio Superiore di formulare pareri e di fare proposte qualora le iniziative legislative del Parlamento riguardino in concreto l'amministrazione della giustizia: precisa che il parere del Consiglio Superiore della Magistratura è diretto al Ministro della Giustizia, e il Consiglio non ha quindi una interlocuzione diretta con il Parlamento ma con il Ministro della Giustizia. Il Presidente sottolinea l'importanza di una interlocuzione tra Consiglio e Ministro per quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e precisa che anche un'interlocuzione con il potere legislativo potrebbe essere di grande utilità.

Il Prof. Zanon ribadisce che in Italia il C.S.M. non è considerato un interlocutore diretto del Parlamento ma del Ministro della Giustizia a cui vengono indirizzate le proposte ed i pareri che riguardano l'amministrazione della giustizia stessa. Il Ministro della Giustizia è responsabile davanti al Parlamento del buon funzionamento del sistema giudiziario. Sottolinea l'importanza di una leale collaborazione tra poteri e ritiene importante che il Consiglio possa esprimere pareri, se

richiesti, sulle questioni che hanno un effetto diretto sull'amministrazione della giustizia. Ritiene però che tale potere debba essere previsto in Costituzione. Suggerisce poi di riflettere anche sulle implicazioni derivanti dalla nomina di alcuni componenti del Consiglio di Giustizia da parte del Parlamento.

Mme De Vroede spiega che il CSJ può esprimere pareri su richiesta del Ministro e del Parlamento o d'ufficio in relazione alle proposte di legge relative al funzionamento del sistema giudiziario.

Puntualizza che, con i pareri d'ufficio, il CSJ assume una posizione diretta rispetto alla formulazione delle leggi, non essendo necessaria la richiesta del Ministro o del Parlamento e che il parere del CSJ – non vincolante- è allegato al disegno di legge, come avviene per i pareri resi dal Consiglio di Stato: il ruolo specifico del CSJ non è quello di analizzare la legge sul piano giuridico e tecnico ma di verificare se il progetto migliorerà il funzionamento del sistema giudiziario.

Sottolinea che per rendere il contributo del CSJ più efficace sarebbe necessario intervenire subito nel processo legislativo e non attendere che la proposta di legge sia depositata in Parlamento. Anche Mme De Vroede concorda con quanto dichiarato dal Prof. Zanon sull'importanza di una leale collaborazione tra poteri.

Mme De Vroede ritiene sia importante prevedere che il parere formulato dal CSJ possa essere illustrato davanti alle Commissioni Giustizia e precisa che attività e le priorità del CSJ vengono illustrate al Parlamento belga in occasione della presentazione dei rapporti annuali sull'attività del Consiglio.

Per quanto riguarda la nomina dei membri laici fa presente che in Belgio sono designati dal Senato e che tali designazioni non generano interferenze sul lavoro del Consiglio. Precisa, su richiesta del Presidente Borraccetti, che la previsione del parere è contenuta nella Costituzione e nella legge istitutiva del Consiglio e che i pareri, richiesti o d'ufficio, vengono inviati contemporaneamente al Ministro e al Parlamento, vengono trasmessi anche ai capi delle giurisdizioni e pubblicati sul sito web del Consiglio.

M. Carmona Ruano chiarisce che la possibilità che il CGPJ possa formulare dei pareri è prevista nella legge ordinaria, e non nella Costituzione; i pareri sono espressi soprattutto riguardo alle proposte di legge ed ai regolamenti, sia dello Stato che delle Comunità Autonome (le Comunità

Autonome hanno poteri legislativi); le materie rispetto alle quali si possono formulare dei pareri sono numerose: l'organizzazione giudiziaria, le norme procedurali, il funzionamento dei tribunali, il diritto penale e penitenziario; il parere del Consiglio accompagna il dossier nel momento in cui il Governo invia il progetto di legge al Parlamento; per quanto concerne il contenuto di tali pareri, precisa che essi evidenziano l'impatto della modifica legislativa o della nuova legge sull'organizzazione giudiziaria.

M. De Carvalho sottolinea che il Consiglio portoghese esprime pareri obbligatori in materia di organizzazione giudiziaria, diritto penale e penitenziario e statuto dei magistrati. Nelle restanti materie il parere del CSM è facoltativo. I pareri vengono trasmessi al Parlamento ed al governo. Il CSM portoghese presenta anche un rapporto annuale sulle proprie attività.

Mme Lacoste illustra la situazione vigente in Francia che, in seguito ad una riforma costituzionale, ha sottratto al CSM la possibilità di esprimere dei pareri d'ufficio e sottolinea che sarebbe doveroso garantire al Consiglio la possibilità di formulare pareri obbligatori su determinate materie, per esempio quando si tratta di indipendenza, status dei magistrati ed organizzazione giudiziaria.

Mr. Thornhill osserva che è necessario salvaguardare in questa materia il principio di separazione dei poteri: ritiene che coloro che hanno la responsabilità di applicare le leggi devono avere l'opportunità di formulare pareri e che in Inghilterra e in Galles la magistratura è stata consultata in occasione di una serie di riforme. Per quanto riguarda il tema della commisurazione ed irrogazione della pena, in particolare, i rappresentanti della magistratura hanno avuto consultazioni formali ed informali con i dirigenti del ministero della giustizia. Spiega che il Ministero organizza anche delle riunioni a livello regionale con i rappresentanti della magistratura. Le consultazioni formali durano per un periodo di tre mesi. Una volta redatti i disegni di legge, è ancora possibile essere coinvolti nel processo decisionale esprimendo delle opinioni rispetto all'applicazione di un disegno di legge. Ciò avviene tramite audizioni dei rappresentanti della magistratura nei comitati di giustizia in entrambi i rami del Parlamento.

Mr. Sopoliga afferma che il rapporto tra il Consiglio e il potere legislativo è regolamentato nella Costituzione. Ribadisce che è prassi che i membri del Consiglio di Giustizia siano invitati alle sedute del Comitato legislativo parlamentare se all'ordine del giorno è calendarizzata una

discussione su una proposta di legge riguardante lo status dei giudici, l'organizzazione della magistratura o le procedure dei tribunali. Il parere espresso dal Consiglio non è vincolante ma qualora non venga recepito il Consiglio può rivolgersi al Presidente della Repubblica chiedendogli di esercitare il diritto di veto. Il Parlamento ha il potere di approvare la legge a maggioranza ma il Presidente ha il diritto di rinviare la legge alla Corte Costituzionale alla quale spetterà la decisione finale. Spiega che dal punto di vista giuridico è prevista la possibilità per il Consiglio di formulare dei pareri ma che, poi, nella pratica essi non vengono presi in giusta considerazione da parte del potere politico. Auspica un miglioramento della comunicazione tra il Consiglio di giustizia ed il Parlamento in materia di status dei giudici, organizzazione della magistratura e attività del Consiglio stesso.

Mr. Danilet precisa che in Romania il Parlamento approva tutte le leggi che regolamentano lo status dei magistrati, l'organizzazione della magistratura e tutte le altre materie ad esse connesse. Il Parlamento ed il Ministro della Giustizia consultano il CSM quando preparano un progetto di legge. Spiega che sono previste nelle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato le audizioni dei membri del CSM e che il Consiglio prepara annualmente due rapporti, uno riguardante l'attività del Consiglio e l'altro lo status giuridico dei magistrati.

Mr. Danilet precisa che in Romania il Parlamento ha il compito di approvare le nomine dei giudici e dei pubblici ministeri eletti dagli stessi giudici e pubblici ministeri come membri del CSM. Due membri del Consiglio vengono eletti dal Senato quali rappresentanti della società civile.

Mr. Arnstad riferisce che in Norvegia due componenti della *National Court Administration* vengono eletti dal Parlamento. Chiarisce che, due volte l'anno, sono previsti incontri con le Commissioni Giustizia del Parlamento. In tali incontri la *National Court Administration* informa il Parlamento circa le esigenze finanziarie, i programmi di sviluppo per i tribunali oltre che fornire statistiche riguardanti il sistema-giustizia norvegese.

Mr. Paul Gilligan evidenzia che il sistema irlandese si differenzia dagli altri sistemi finora descritti. Precisa che un ruolo importante è svolto dalla *Law Reform Commission* (Commissione sulle Riforme di Legge). Questa Commissione, che è un organo indipendente ed esterno al *Courts' Service*, è composta da avvocati, giuristi e professori ed è presieduta da un giudice di seconda

istanza, posto fuori ruolo per il periodo del suo mandato, oppure da un giudice in pensione. Detta Commissione fornisce al Parlamento proposte e pareri, non vincolanti, per l'emanazione di leggi. Il Presidente della Repubblica irlandese ha il potere di ricorrere alla Corte Suprema, prima di convertire in legge il testo approvato dal Parlamento, qualora ritenga che la legge sia incostituzionale.

Il Prof. Zanon sottolinea che è necessario disciplinare gli aspetti relativi ai pareri resi dal Consiglio in relazione all'obbligatorietà o meno degli stessi. Fa presente che nell'esperienza italiana i pareri resi d'ufficio dal CSM - in periodi di conflittualità istituzionale - hanno determinato rilievi critici sul ruolo del CSM per l'interferenza che in tal modo si determina sui lavori del Parlamento. Rileva che, in alcune proposte di riforma costituzionale, è previsto che il CSM possa fornire dei pareri soltanto su richiesta del Ministro della Giustizia.

In relazione al momento in cui viene reso il parere, il Prof. Zanon ritiene che sarebbe utile che il Ministro richiedesse il parere prima di redigere il progetto di legge. In tal modo si attenuerebbe anche il rischio di un conflitto politico.

Mme Lacoste concorda con il Prof. Zanon circa la necessità da parte del Ministro della Giustizia di richiedere un parere al CSM a partire dal momento in cui si discute di un progetto di legge che abbia ad oggetto l'indipendenza e lo statuto dei magistrati, l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia.

Il Presidente Borraccetti, al termine degli interventi, indica i punti sui quali vi è stata convergenza:

- 1) utilità dei pareri da parte del Consiglio sulle iniziative legislative che riguardano in generale la giustizia;
- 2) valutazione positiva di una interlocuzione diretta tra il Consiglio ed il potere legislativo, in particolare con le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.
- 3) coinvolgimento del Consiglio nella fase di progettazione delle leggi.

RAPPORTO TRA IL CONSIGLIO E IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente Borraccetti avvia la discussione sul tema del rapporto tra Consiglio e Ministro della Giustizia e richiama l'attenzione su alcune competenze del Consiglio, in particolare quella che riguarda la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Invita i partecipanti ad indicare se ritengono che sia necessario che il Ministro abbia un ruolo nella nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari ed in che modo debba svolgere questo ruolo.

In relazione all'esperienza italiana, il Cons. Borraccetti afferma che l'intervento del Ministro nel procedimento che porta alla nomina di un dirigente degli uffici giudiziari è giustificato dal ruolo assegnato dalla Costituzione italiana al Ministro, di responsabilità in materia di organizzazione dei servizi che riguardano l'attività giudiziaria: per questo è previsto che il Ministro dia il suo "concerto" per la nomina di un dirigente degli uffici giudiziari.

Nel caso di dissenso tra Consiglio e Ministro, di negato "concerto" da parte del Ministro, è previsto che prevalga il punto di vista del Consiglio Superiore della Magistratura, come precisato da una sentenza della Corte Costituzionale che ha fissato in questo modo il punto di equilibrio tra le attribuzioni dei due organi.

Mme De Vroede illustra sinteticamente il rapporto che intercorre fra il Ministro della giustizia ed il CSJ. In materia di nomine il CSJ individua i candidati (magistrati o capi di giurisdizione) ed il Ministro provvede alla loro nomina; è possibile un ricorso contro le nomine ma non contro le indicazioni del Consiglio. Nella prassi non vi è quasi mai un rifiuto del Ministro della Giustizia rispetto alle indicazioni fatte dal Consiglio.

Nel caso in cui il Ministro rifiuti la indicazione del CSJ, questi può presentare un nuovo un candidato o lo stesso candidato; il Ministro può esprimere un parere negativo ma motivato.

Mme De Vroede riferisce che si svolgono regolarmente incontri informali con il Ministro della Giustizia, con risultati molto positivi; su richiesta del Pres. Borraccetti, precisa che vi sono incontri ufficiali dei membri del CSJ con il Ministro (per esempio, partecipazione del Ministro oppure del capo di gabinetto del Ministero ad una seduta dell'Assemblea Generale del CSJ) e incontri informali, tenuti dal *Bureau* del CSJ.

Mme Lacoste precisa che il sistema francese si caratterizza per essere un sistema di potere condiviso fra il Ministro ed il Consiglio Superiore della Magistratura, con una particolarità che

riguarda i Pubblici Ministeri: il Ministro della Giustizia ha molto più potere nella nomina dei Procuratori, che non nella nomina dei giudici; in Francia vi sono 33 posti da Procuratore Generale, che sono i più importanti nella gerarchia del Pubblico Ministero e che, prima della riforma del CSM, venivano nominati dal Consiglio dei Ministri ed erano quindi delle nomine unicamente politiche. La riforma del nuovo Consiglio prevede che, tutti i pubblici ministeri, inclusi i Procuratori Generali, saranno nominati dal Ministro della Giustizia previo parere del CSM. Il Ministro potrà nominare i Pubblici Ministeri anche se vi è un parere sfavorevole del CSM.

Per quanto riguarda la nomina dei giudici, è necessario che vi sia un parere conforme da parte del Consiglio, altrimenti non è possibile la nomina da parte del Ministro. Pertanto, un parere non conforme opera di fatto come un diritto di veto.

Mme Lacoste riferisce che nel caso in cui i pareri non siano conformi, sono previste delle riunioni preparatorie tra il Ministero ed il CSM, che rientrano in un quadro di collaborazione istituzionale.

Circa la progressione in carriera dei giudici, salvo alcuni posti apicali rispetto ai quali è il CSM che è competente in materia di nomine, è il Ministro che fa le proposte. Tutti i candidati che non vengono selezionati hanno la possibilità di fare osservazioni che vengono trasmesse al Consiglio. In seguito all'esame comparativo del dossier del candidato proposto ed i fascicoli dei candidati che hanno fatto delle osservazioni il Consiglio propone al Ministro il candidato che ritiene idoneo.

Mme Lacoste ritiene opportuno che sia previsto che la nomina dei pubblici ministeri debba avvenire su proposta del Ministro ma con parere conforme del CSM e ribadisce che sarebbe auspicabile una diminuzione del potere del Ministro nelle nomine dei magistrati.

Mr. Almela afferma che in Spagna il Ministro della Giustizia non ha alcuna competenza sulle nomine dei giudici. Essi vengono nominati dal Consiglio. Per quanto riguarda i pubblici ministeri la competenza è del Consiglio dei Ministri.

Le competenze del Ministro della Giustizia in Spagna si riferiscono principalmente alle risorse materiali, al pagamento dei salari ed all'amministrazione della giustizia.

Mr. De Carvalho afferma che il sistema portoghese è simile a quello spagnolo. Il Ministro non fa parte del CSM e non può nominare i giudici. Sottolinea che il Procuratore Generale è nominato dal Parlamento su proposta del Governo.

Mr. Sopoliga descrive innanzitutto il rapporto che intercorre fra Consiglio e Ministro della Giustizia in Slovacchia: il Ministro della Giustizia ha il diritto, in casi speciali definiti dalla legge, di partecipare alle riunioni del Consiglio, anche se non ha diritto di voto; la partecipazione del Ministro è prevista previa approvazione del Consiglio, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge. La procedura di selezione dei giudici avviene tramite un sistema a due livelli. In questa procedura di selezione partecipa anche un membro nominato dal Ministro, ma è il Consiglio di Giustizia, in base al dettato costituzionale, che approva in via definitiva le nomine. Il Consiglio di Giustizia non è vincolato dal risultato della procedura di selezione. Il potere esecutivo non può quindi decidere su una nomina giudiziaria.

Finora il Comitato di selezione per le nomine dei giudici prevedeva tra i suoi componenti un solo rappresentante del Ministro mentre i restanti venivano nominati dal Consiglio e dai Consigli Giudiziari. Mr. Sopoliga illustra i particolari della nuova riforma che prevede che siano due i rappresentanti del Ministro, uno del Parlamento, uno del Consiglio ed uno degli organi di autogoverno (consigli giudiziari).

Mr. Thornhill rileva che in Inghilterra e Galles la nomina formale dei giudici spetta a Sua Maestà la Regina. Recentemente è stata approvata una riforma costituzionale. Fino a poco tempo fa il Gran Cancelliere era una nomina giudiziaria oltre che una nomina parlamentare. Ora il Gran Cancelliere è una nomina parlamentare e non è necessariamente un membro del Senato.

Le nomine vengono effettuate con una procedura concorsuale da una Commissione di valutazione, composta da un presidente indipendente e da membri non togati. Sono previste prove orali e scritte. La Commissione, in seguito alle predette prove, rivolge una raccomandazione al Presidente della Corte Suprema che poi fa una sua raccomandazione al Gran Cancelliere.

Vi è quindi una struttura a tre livelli in cui i giudici locali sono nominati da comitati consultivi e indicati al Presidente della Corte Suprema, i giudici delle corti di primo grado sono nominati dal Presidente della Corte Suprema e indicati al Gran Cancelliere per la nomina ed infine i giudici senior sono indicati dal Gran Cancelliere per poi essere nominati dalla Regina.

Mr. Danilet descrive il rapporto che intercorre tra il Ministro della Giustizia e il Consiglio di Giustizia in Romania. Il Ministro della Giustizia, il Procuratore generale ed il Presidente della Corte

Suprema sono componenti di diritto del CSM. Il Ministro della Giustizia ha diritto di voto, salvo in alcuni casi disciplinati dalla legge. Per quanto riguarda le nomine dei giudici e dei pubblici ministeri, il Ministro della Giustizia non ha competenze. Spetta al CSM ed alla Scuola della Magistratura decidere in merito a tali nomine.

Il Procuratore generale ed il capo della unità anti-corrruzione sono nominati dal Presidente della Repubblica. Le proposte sono formulate dal Ministro della Giustizia mentre il CSM ha il diritto di esprimere un parere consultivo. Il Presidente della Repubblica nomina anche il Presidente della Corte Suprema su proposta del Consiglio.

Su richiesta del Ministero della Giustizia il CSM fornisce un parere sulle proposte di legge. Nel settore finanziario, invece, il Ministro della Giustizia ha la responsabilità del bilancio dei tribunali. Il Ministero della Giustizia è competente in materia di retribuzioni dei magistrati, di tabelle degli uffici giudiziari (l'organigramma è responsabilità del Ministro della Giustizia), previo parere del CSM. Nel caso di un conflitto tra poteri, è possibile ricorrere innanzi alla Corte Costituzionale.

Mr. Gilligan rileva che nel sistema irlandese i giudici vengono nominati avendo avuto delle esperienze pregresse quali avvocati, procuratori legali e patrocinatori. La procedura d'ingresso in magistratura consiste nel fare una richiesta di nomina ed indirizzarla al Comitato Consultivo per le Nomine Giudiziarie, che è un organo completamente indipendente composto dai presidenti di vari tribunali che hanno più anzianità di servizio, membri di organizzazioni professionali, un membro designato dall'ordine dei procuratori e tre membri laici. Il Comitato prepara un elenco di candidati da nominare e lo invia al governo. Il governo designa i candidati che andranno a ricoprire determinate posizioni e il Presidente dell'Irlanda procede alla nomina.

Mr. Gilligan chiarisce che nel sistema giudiziario irlandese vi sono poche possibilità di promozione e che quindi di solito i magistrati rimangono nella propria giurisdizione per tutta la loro carriera.

A conclusione dei lavori della prima giornata con riguardo al rapporto dei Consigli con il Ministro il **Presidente Borraccetti** fa presente che sono emerse dagli interventi effettuati non solo differenze nei vari ordinamenti in relazione alla nomina dei dirigenti, sia dei giudici che dei procuratori, ma anche in relazione alle modalità di nomina dei giudici. Nota che sono state riscontrate delle diversità

Esamina quindi altri aspetti fondamentali dei consigli di giustizia, come la composizione dei Consigli di Giustizia e la presenza di membri magistrati e non magistrati, sottolineando in particolare che la presenza di rappresentanti della società civile può essere una valida soluzione se le modalità di designazione degli stessi non sia tale da compromettere l'indipendenza del Consiglio di Giustizia. Descrive quindi i sistemi nei quali l'organizzazione del sistema giudiziario non è fortemente centralizzata, il Consiglio ha competenze più ampie ed è collegato ad una rete di autorità giudiziarie locali che hanno alcune attribuzioni, ad esempio in materia di carriera dei magistrati.

Al presente resoconto si allega copia integrale dell'intervento del prof. BARTOLE.

Mme DE VROEDE chiede un chiarimento sull'ipotesi di delegare alcune competenze dei Consigli ad autorità locali e sul ruolo dei membri laici nei vari sistemi giudiziari. Chiede in particolare se la Commissione di Venezia abbia esaminato le competenze e la formazione dei membri laici e se abbia elaborato una riflessione su questo; precisa che in Belgio si tratta sia di esperti giuridici che membri della società civile e che inizialmente è stato dato molto risalto a questa componente del consiglio, ma si sono poi constatati anche i limiti della designazione di componenti che non hanno una formazione specifica nell'ambito del diritto.

Mme LACOSTE chiede che venga precisato il rapporto tra i Consigli e il potere di interventi del Ministro della Giustizia.

In relazione ai poteri degli organi giudiziari locali, il **prof. BARTOLE** precisa che, come sta accadendo anche in Italia (in relazione ai consigli giudiziari), si potrebbe pensare di ampliare il potere degli organi locali per quanto riguarda l'organizzazione del personale negli uffici; per quanto riguarda il potere dei Consigli di Giustizia di emettere decisioni finali, la commissione Venezia ritiene che essa spetti al consiglio, e che se si vuole una magistratura indipendente essa non può avere solo un potere di avanzare proposte.

Mr. DANILET chiede di riflettere se in relazione agli standard internazionali richiesti dalle raccomandazioni e dai pareri dei vari organi europei perché sia garantita l'indipendenza del sistema giudiziario sia possibile prevedere soluzioni che ne renda obbligatorio il rispetto.

Mr. ARNSTAD interviene sul modello scandinavo, in particolare sul sistema norvegese di finanziamento e organizzazione degli uffici. Precisa che il Board norvegese riceve un budget per le corti e i tribunali e deve perciò allocare le risorse, nonché gestire i programmi relativi ai capi degli uffici, alla formazione, ecc.; d'altra parte, non ha nessuna competenza sulle nomine dei magistrati, poiché il board collabora con la commissione di nomina, ma non è affatto coinvolto nella decisione finale. Lo stesso accade per il comitato di supervisione degli esposti sui giudici, che è un organo totalmente indipendente.

Mme LACOSTE , in relazione al carattere non vincolante degli standard internazionali, precisa che rispetto alla riforma in discussione in Francia, l'adozione della risoluzione di Budapest della Rete ha svolto un ruolo determinante sul ridimensionamento del numero dei membri laici del Consiglio: grazie alla Rete si è riusciti a ottenere anche che fosse prevista la parità dei membri laici e togati nel settore disciplinare.

Mr SOPOLIGA precisa che la Costituzione slovacca prevede già delle competenze per gli organi giudiziari locali: ci sono consigli giudiziari in ogni tribunale, composti da membri togati, che hanno competenze sullo specifico funzionamento del tribunale, gestiscono i carichi di lavoro e il calendario dei giudici. Il problema ora è la riforma attuale che intende ridurre il quorum dei giudici membri della commissione per la nomina dei giudici e dei funzionari dei tribunali: si passa dal rapporto 4 a 1 a 3 a 2, in modo che i giudici non saranno più maggioranza. Ritiene che questa soluzione rappresenti un rischio reale per la indipendenza dei magistrati.

Chiede se la commissione di Venezia si sia espressa sui criteri relativi alla partecipazione dei membri della società civile al consiglio, visto che ora sono nominati dal ministero della giustizia con totale discrezionalità.

Pone anche una domanda sulla valutazione del controllo dell'indipendenza del sistema giudiziario nei diversi paesi. Si vorrebbe attuare una procedura a livello dell'ENCJ, con la Rete che valuta il livello di indipendenza raggiunto o se vi sono riduzioni di tale livello.

Il prof BARTOLE precisa che il ruolo della società civile è connesso al ruolo del Parlamento: se esso è visto come un potenziale pericolo per il funzionamento del sistema giudiziario, va controbilanciata la sua ingerenza ricorrendo ad altri strumenti di legittimazione come ad esempio la società civile; ma se i componenti i rappresentanti della società civile sono nominati dall'esecutivo, questa non è la soluzione migliore. Ritiene si tratti di un tema che merita un approfondimento da parte della commissione di Venezia o da altri organismi. Esprime soddisfazione per i risultati ottenuti attraverso gli sforzi di organismi internazionali, come emerso dall'intervento di Mme Lacoste.

Il Pres. BORRACCETTI conclude la prima parte dei lavori e, prima di passare al rapporto tra il Consiglio e gli enti deputati alla formazione. Prima di iniziare la discussione, invita i membri del PT a precisare brevemente la propria posizione sulla questione discussa nella giornata precedente, ovvero il rapporto tra il Consiglio e il Ministro della giustizia in relazione alla nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Mr. SOPOLIGA afferma che, in relazione alla nomina dei Presidenti di Tribunale, prima della creazione della repubblica slovacca vi era effettivamente un certo bilanciamento tra Stato e potere

giudiziario, in quanto i rappresentanti della magistratura rappresentavano la maggioranza nella commissione per la nomina dei giudici e il Ministro aveva diritto a scegliere tra i primi tre candidati il Presidente di tribunale: questa maggioranza consentiva di rispettare il principio costituzionale che impone al giudice di non avere alcun rapporto con i partiti politici, per evitare qualsiasi rischio di politicizzazione degli organi giudiziari. Per questo la magistratura è contraria alla proposta di riforma che prevede che la commissione per la nomina dei Presidenti di tribunale sia costituita, in maggioranza, da rappresentanti del Ministero e del Parlamento.

Mr. CARMONA interviene sulla situazione attuale in Spagna: il Ministro della Giustizia non deve avere nessun ruolo nella nomina dei capi della giurisdizione ed è questo il senso ultimo dell'esistenza di un organo come il Consiglio di Giustizia, anche in quei Paesi dove i Ministri della Giustizia hanno il potere di nomina dei capi della giurisdizione, ma sono obbligati a rivolgersi comunque alle commissioni di nomina in modo che la nomina dei componenti della giurisdizione sia dettata da criteri il più possibili oggettivi. Ribadisce che occorre evitare in ogni caso il pericolo anche all'interno del Consiglio di fenomeni di politicizzazione, di corporativismo o soprattutto di clientelismo.

Ritiene opportuno che il documento finale del project team tratti espressamente questo punto.

Richiama le soluzioni illustrate dal prof. Bartole in relazione agli uffici giudiziari locali e ritiene che potrebbe essere opportuno dare la parola ai giudici locali (come accade in Spagna, per i Tribunali di prima istanza, dove, quando vi sono più di 10 giudici, il Presidente, detto Rettore, è eletto dai giudici, così come in Portogallo accade per il Presidente del Tribunale delle Relazioni, oppure in America dove il Presidente della Corte viene eletto dalla Corte stessa).

Mme LACOSTE precisa che in Francia tutti i Presidenti di Corte d'Appello, tutti i Presidenti dei Tribunali di Grande Istanza e tutti i magistrati della Corte di Cassazione sono nominati dal Consiglio (si tratta però solo di 400 posti su 8000); per gli altri magistrati il Consiglio ha un potere di proposta e una sorta di diritto di veto sulla proposta del Ministro.

Precisa che il problema è quello dei magistrati della procura, che hanno delle garanzie minime e ritiene che il Ministro non possa avere l'ultima parola.

Mme DE VROEDE concorda in particolare sul fatto che il Ministro della Giustizia non debba intervenire nelle nomine dei capi della giurisdizione.

Ribadisce quanto detto in precedenza sul Consiglio Superiore belga che si occupa di tutte le nomine, sia dei magistrati che dei capi delle giurisdizioni, compresi quelli delle procure, procure generali, procuratori generali, Cassazione. Precisa che il tema delle nomine è molto delicato all'interno del Consiglio e che esistono comunque meccanismi che hanno la finalità di evitare una certa politicizzazione: perché la persona sia proposta, devono esprimersi favorevolmente i due terzi dei 14 membri; vengono inoltre espressi dei pareri da parte delle autorità locali; il candidato deve presentare un piano di gestione al Consiglio Superiore al momento del colloquio dinnanzi alla commissione di nomina, durante il quale il candidato deve spiegare il suo piano di gestione.

Mme DE CARVALHO precisa che in Portogallo, la selezione e la nomina dei giudici, nonché le questioni disciplinari sono di competenza esclusiva del Consiglio e non vi è influenza da parte del Ministero della Giustizia. I Presidenti di tribunale, il Presidente della Corte Suprema e dei tribunali ordinari di secondo grado sono eletti dai giudici. Per quanto riguarda i tribunali ordinari di primo grado, la presidenza è a turno e ugualmente non vi è alcuna influenza da parte del Ministro della Giustizia.

Mr. GILLIGAN condivide quanto detto dai rappresentanti spagnolo e francese ed esprime soddisfazione per la posizione comune che verrà espressa nel documento finale, di riaffermazione del principio che la nomina dei magistrati e dei Presidenti di tribunale deve essere assolutamente indipendente. Propone quindi di precisare che la nomina deve essere competenza esclusiva del Consiglio di Giustizia e che il Ministro non può avere l'ultima parola. Ritiene che la possibilità di veto del Consiglio presente in alcuni sistemi è un aspetto che merita un ulteriore approfondimento. Sulla possibilità di coinvolgere i giudici a livello locale, nell'elezione di un loro superiore o del Presidente, ritiene che non sia stata raggiunta una posizione condivisa che possa essere utile ai fini della stesura del documento finale.

Riprende il tema affrontato nella prima giornata sul rapporto tra Consiglio e Parlamento e la questione dei pareri, osservando che vi è forse lo spazio per una posizione comune sul tema che potrebbe prevedere la facoltà del Ministro o del Parlamento di richiedere pareri al Consiglio e il diritto del Consiglio di decidere se fornire o meno tali pareri: vi può essere un dialogo tra il Consiglio ed il Ministro o il Parlamento se il primo accetta di fornire il proprio parere e propone quindi di formulare una posizione condivisa su questo punto. Ritiene poi che sia particolarmente interessante la questione relativa alla partecipazione dei membri laici, alla loro qualifica e alla

tipologia dei candidati “laici” (in particolare, sulla loro appartenenza alla categoria degli utenti dei servizi giudiziari) e chiede che su questo importante punto vi sia una più ampia riflessione, anche in considerazione dell’attualità di tale tema in tutta l’Europa.

Il Pres. BORRACCETTI introduce il tema del rapporto tra consiglio ed enti deputati alla formazione dei magistrati. Precisa che nella scheda di sintesi è prevista, tra le competenze del consiglio, la formazione dei magistrati dopo la loro nomina e che il problema della formazione è strettamente legato all’indipendenza dei magistrati

Interviene il **Professor ZANON** in relazione all’esperienza italiana. Precisa che in Italia attualmente la formazione dei magistrati è di competenza del Consiglio Superiore: una commissione del Consiglio si occupa specificamente della formazione; è stato creato un organo tecnico, il Comitato Scientifico, composto da una maggioranza di magistrati e da due professori universitari, nominati dal Consiglio; il Comitato Scientifico, che ha una sua autonomia, e lavora a stretto contatto con la commissione del Consiglio ed organizza dei corsi di formazione per i magistrati. Precisa che affidare la formazione dei magistrati ha dei vantaggi ma può presentare anche alcuni limiti: in particolare il rischio di una autoreferenzialità culturale, che si cerca di evitare nel momento della scelta dei temi oggetto dei corsi di formazione e della scelta dei relatori e dei partecipanti. Per questo si sta cercando di aprire la partecipazione ai corsi di formazione anche agli avvocati e questa scelta è importante per creare una formazione di base comune per le professioni che sono collegate all’amministrazione della giustizia. La riforma dell’ordine giudiziario del 2005-2006 ha previsto la creazione di una scuola della magistratura, non ancora entrata in funzione anche per problemi finanziari.

Illustra quindi la composizione della scuola e dei suoi organi (il Comitato di Direzione, il Presidente e il Segretario Generale) e il rapporto con il Ministro.

Mme DE VROEDE illustra il sistema della formazione in Belgio: fino al 2007 il Consiglio Superiore della Giustizia si occupava della formazione di base e delle formazioni continue dei magistrati; nel 2007 è stato creato un istituto di formazione giudiziaria sia per i magistrati che per il personale giudiziario. La scelta politica è stata dunque quella di creare un istituto completamente a parte, autonomo, in collegamento con il Consiglio che continua ad elaborare delle direttive generali sulla formazione, sui metodi da utilizzare, gli orientamenti, il tipo di formazione. Due membri del Consiglio Superiore fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e il Presidente del Consiglio di Amministrazione è attualmente un membro del Consiglio Superiore della Giustizia. C’è una separazione comunque importante tra l’Istituto e il Consiglio, ed è solamente tramite il

Direttivo Generale e grazie alla presenza di alcuni membri nel Consiglio di Amministrazione, che tale collegamento tra il Consiglio e l'Istituto continua ad operare.

Mme LACOSTE riferisce che la Francia ha da molto tempo una Scuola Nazionale della Magistratura, una struttura che si occupa della formazione e che ha la forma di un ente pubblico, il cui direttore è designato dal Ministro della Giustizia; la scuola non ha alcuna relazione con il Consiglio Superiore della Magistratura ed è completamente indipendente. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiesto di poter avere un rappresentante al Consiglio di Amministrazione.

Il Pres. BORRACCETTI chiede chiarimenti sul carattere obbligatorio della formazione.

Mme De Vroede precisa che fra i diversi modi di accesso alla magistratura, è previsto il concorso di ammissione allo stage, che prevede la figura di stagista prima di essere magistrato: in questo caso si ha una formazione obbligatoria. Vi è poi la formazione continua: il magistrato ha diritto, ma non l'obbligo, di partecipare e per questo è previsto il diritto a cinque giorni di formazione all'anno.

Mme Lacoste precisa che in Francia è prevista la formazione iniziale, dopo il superamento del concorso e prima dell'assunzione delle funzioni giurisdizionali, è obbligatoria, e dura 31 mesi; la formazione continua è del pari obbligatoria (almeno 5 giorni all'anno); è stata di recente introdotta una novità interessante: quando c'è un cambiamento di funzione, è prevista una settimana di formazione obbligatoria (formazione ai cambiamenti di funzione). E' infine obbligatoria la formazione in caso di nomina a Capo di Giurisdizione o Responsabile di una Giurisdizione.

Mr. CARMONA precisa che in Spagna c'è una scuola giudiziaria con 2 sedi, una a Barcellona per la formazione iniziale, l'altra a Madrid per la formazione continua. La scuola dipende interamente dal Consiglio, è il Consiglio che nomina il direttore, i vice direttori ed i docenti per la formazione iniziale e per la formazione continua, accanto a una sorta di consiglio con la partecipazione delle associazioni dei giudici, ma con dei risultati discutibili, sui quali non si sofferma. La formazione iniziale è obbligatoria anche se vi sono due strade d'accesso alla magistratura (il concorso degli studenti e il concorso per giuristi con più di 10 anni di esperienza professionale).

Precisa che, in materia di formazione dei giudici, bisognerebbe incoraggiare la partecipazione anche di persone che non siano dei magistrati, e che non facciano parte del Consiglio: in tal senso, si è espresso anche il parere del CCJE, che ha sottolineato l'esigenza di una certa autonomia

accademica anche per la scuola della magistratura ma anche dell'apertura della formazione al di fuori dell'ambito giudiziario.

Aggiunge che la formazione in Spagna è un diritto per i giudici in funzione, ma è obbligatoria in pochi casi, come ad esempio per il cambio di giurisdizione. Precisa che, a parte la formazione continua della scuola giudiziaria, esistono varie attività di formazione a livello territoriale in concorso con i comitati autonomi, con delle convenzioni per stabilire delle formazioni specifiche; poi vi è anche la formazione organizzata con altri organi, come ad es. gli ordini degli avvocati, e questo offre un panorama vasto e non molto ben organizzato, ma che dà molte opportunità, molto più di cinque giorni all'anno, a coloro che vogliono partecipare ad attività di formazione.

Il Pres. BORRACCETTI, riferendosi all'intervento del dott. Carmona, aggiunge che nel sistema italiano è prevista la formazione decentrata. Accanto alla formazione gestita dal Consiglio a livello centrale, esiste una formazione a livello delle Corti d'Appello: in ogni distretto sono stati individuati e nominati dal Consiglio dei magistrati che hanno l'incarico di referenti per la formazione decentrata, e vengono organizzate, sistematicamente, delle iniziative molto utili, perché essendo a livello locale, consentono la partecipazione di molti magistrati.

Mr. CARMONA precisa che in Spagna si è scelto il modello della formazione obbligatoria solo in alcuni casi, ma pensa che servirebbe un metodo generale che riesca ad incoraggiare la formazione continua anche se non è obbligatoria, che riesca ad incoraggiare la partecipazione di tutti, perché risulta che circa il 25% dei giudici non ha partecipato ad attività di formazione.

Mr. DANILET riferisce che in Romania operano due scuole: una è per la magistratura (pubblici ministeri e giudici), l'altra è per i dipendenti. Tutte e due le scuole sono coordinate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il budget rientra in quello del CSM. Il Consiglio di Giustizia nomina il direttore e gli altri giudici e i pubblici ministeri che fanno parte del comitato scientifico che dirige la scuola dei magistrati e la scuola degli impiegati. Inoltre il CSM approva la struttura della organizzazione e i piani di formazione. I formatori sono giudici e pubblici ministeri o avvocati o professori di diritto e sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il comitato scientifico che dirige la scuola nazionale dei magistrati e la scuola degli impiegati è composto da magistrati e da giuristi.

Mr. DE CARVALHO riferisce che in Portogallo opera una scuola della magistratura che è dipendente dal Ministero della Giustizia; al suo interno vi sono però rappresentanti del Consiglio

Superiore della Magistratura. Una sezione presso il CSM si occupa dell'accompagnamento delle attività di formazione iniziale e continua, e formula dei suggerimenti o delle proposte relativamente al piano di studi ed al piano delle attività. Il Consiglio nomina poi i giudici per i corsi al Centro Studi Giudiziari. È prevista la formazione iniziale e una formazione complementare, e per tutta la loro carriera i giudici devono frequentare il collegio dei magistrati per conseguire un'altra competenza.

Mr. GILLIGAN illustra le peculiarità del sistema irlandese: quando si viene nominati giudici si hanno in genere 20 o 30 anni di esperienza come avvocato praticante; quindi la formazione si svolge nei tribunali. L'Istituto di Studi Giuridici è responsabile della formazione continua dei giudici. E' un organo con la maggioranza dei giudici nel consiglio, i quali organizzano seminari, riunioni, conferenze su argomenti di formazione continua.

Ritiene che una delle questioni più interessanti sia stabilire se la formazione dei giudici, dopo la nomina, debba o meno essere obbligatoria.

Mr. SOPOLIGA riferisce che in Slovacchia è stata creata l'accademia giudiziaria sull'esempio del modello francese, che offre istruzione ai giudici, ai pubblici ministeri, futuri giudici, e amministratori di tribunale. E' responsabilità esclusiva del Consiglio di Giustizia individuare il contenuto della formazione dell'accademia. La maggior parte dei membri del consiglio dell'accademia sono nominati dal Consiglio di Giustizia. Il direttore dell'accademia è nominato dal Ministro della Giustizia e gli altri membri sono nominati dal procuratore generale. Oltre che dall'accademia di giustizia, la formazione è erogata a livello locale: le 8 corti d'appello si occupano della formazione dei loro giudici, utilizzando sia gli oratori o formatori dell'accademia di giustizia, sia propri formatori che sono principalmente presidenti dei consigli dei tribunali regionali o presidenti di commissione. Ci sono vari dipartimenti presso l'accademia con formatori interni ed esterni. I formatori interni sono giudici e pubblici ministeri a cui è consentito di tenere conferenze. I formatori esterni sono principalmente professori di diritto, avvocati, ufficiali giudiziari, notai, ecc. La formazione continua o permanente dei giudici è obbligatoria, ma se il giudice non adempie a questo obbligo non è sottoposto a sanzione. La formazione è anche un diritto del giudice, ragion per cui il presidente del tribunale deve assicurare che il giudice sia libero e in grado di partecipare alla formazione. La formazione è essenziale nella carriera di un giudice perché questi è valutato sulla base di quanto è istruito. Attualmente vi è anche un progetto di riforma sulla riduzione del ruolo svolto dall'accademia e si vorrebbe aprire la formazione ad altri enti, nazionali e esteri.

Mr. ARNSTAD afferma che per il gruppo di lavoro, la cosa più importante sia tenere presente l'indipendenza degli organi di formazione e il rapporto con il consiglio e l'indipendenza da altri organi statali.

In Norvegia, il National Courts si occupa di tutta la formazione, organizza i programmi, decide il budget, ha un comitato consultivo, giudici e impiegati.

Il Pres. BORRACCETTI ricorda che in Italia ci sono varie esperienze di formazione, di scambi di formazione tra i Consigli Superiori di diversi Paesi e in particolare con l'Ecole de la Magistrature francese. Ritiene che questa esperienza sia molto importante e che è in atto da tempo anche con altri paesi, come la Spagna. Ribadisce che è importante il ruolo del Consiglio in relazione alla formazione e ancora più alla formazione dei magistrati dell'Unione Europea come magistrati dell'Unione poiché nell'attività quotidiana, in molti campi, i giudici sono chiamati ad applicare il diritto della UE. Questo tema della formazione assume, quindi, particolare rilievo in prospettiva perché sempre di più i giudici di ciascun Paese, saranno anche giudici europei; ed è quindi è importante che la formazione, anche da questo punto di vista, veda il CSM in un ruolo di rilievo soprattutto ai fini sempre della tutela e indipendenza del sistema giudiziario.

Trae una prima conclusione sul punto, ribadendo che deve essere un ruolo dei Consigli nella formazione, tenendo conto di situazioni diverse, come quella della Irlanda, in ragione della diverse modalità di accesso alla professione di giudice.

E' possibile individuare una convergenza, nel senso di raccomandare un ruolo del Consiglio nella formazione dei magistrati.

Nella scheda di sintesi è previsto che si debba precisare, a proposito del rapporto tra Consiglio ed Enti deputati alla formazione:

- se il Consiglio può indicare delle linee guida nella erogazione della formazione e
- se può esprimere la propria valutazione in sede di nomina dei responsabili di tali Enti.

Precisa che questa impostazione risente molto della esperienza italiana, ma un punto condiviso nel dibattito può ritenersi il ruolo attivo che il Consiglio deve avere nelle linee guida della formazione dei magistrati.

Mr. CARMONA ritiene che il modello auspicabile sia quello che prevede una scuola dipendente dal Consiglio della Magistratura, ma dotata di certa autonomia pedagogica per poter organizzare la formazione. Ritiene questo sia un punto da includere nel documento finale.

Il Prof. ZANON sottolinea a questo proposito che la buona formazione per il magistrato è una questione fondamentale perché un magistrato molto preparato è un magistrato che è più facilmente indipendente di fronte agli altri poteri e che la buona preparazione culturale, giuridica ma non solo giuridica, di un magistrato, si realizza con l'apertura più ampia possibile agli apporti provenienti da altri ambienti, che non sono solamente quelli della magistratura o del Consiglio. Quindi è importante garantire una formazione "aperta": il magistrato opera in un settore che coinvolge altre professionalità e ritiene che sia molto importante precisare nel documento finale che una formazione aperta è funzionale ad evitare il rischio di chiusura corporativistica.

Mr. GILLIGAN concorda con il prof. Zanon sulla necessità di assicurare una formazione "aperta". Esprime interesse per l'aspetto della obbligatorietà della formazione, in particolare per quella che riguarda la conoscenza del diritto Europeo, una formazione obbligatoria. Invita a riflettere se questo aspetto debba essere considerato nel rapporto finale, come caratteristica essenziale della formazione in materia di giustizia.

Mme LACOSTE ritiene che il giudice debba essere formato quando inizia, deve essere formato durante tutta la sua vita professionale, e anche quando cambia funzioni e che non pone alcun problema prevedere l'obbligatorietà della formazione. Merita a suo avviso una riflessione l'idea, che si fa strada, di una formazione "qualificante": teme che dal momento in cui la formazione verrà considerata come qualificante, vi sarà una limitazione al potere del Consiglio nelle nomine. E' d'accordo con l'idea che occorre che una formazione qualificante prima che si assuma una funzione, ma sottolinea che in materia di promozioni, in materia di ruoli importanti, sono i Consigli in quanto organi indipendenti che hanno il potere di formazione. In Francia attualmente il Ministro ha proposto di legare la candidatura dei magistrati alla formazione: sul punto è necessario trovare un punto di equilibrio.

Il Pres. BORACCETTI ribadisce che - ferma restando l'autonomia della formazione, affidata ad una struttura ad hoc- è bene che il Consiglio Superiore dia delle linee guida, e sottolinea che la partecipazione del magistrato all'attività della formazione non può non avere un rilievo nella carriera e nel suo percorso professionale, a condizione che sia il Consiglio, quando si tratta di

prendere una decisione sulla carriera del magistrato, a valutare la rilevanza della partecipazione alla formazione. Nell'esperienza italiana, dopo la riforma del 2006/2007, per il passaggio dalla funzione giudicante alla funzione requirente e viceversa, è prevista la partecipazione ad una attività di formazione specifica, che concorre a garantire l'idoneità del magistrato a svolgere la diversa funzione richiesta. Richiedere obbligatoriamente una certa formazione non è in contraddizione con l'autonomia del Consiglio in relazione ai passaggi nel corso della carriera del magistrato: ritiene importante che, almeno tendenzialmente, la formazione sia obbligatoria, soprattutto se il magistrato vuole cambiare tipo di funzione svolta. Quanto alla formazione europea, ritiene che in prospettiva sarà necessaria per tutti i magistrati, come formazione di tipo comune, al di là di quella specialistica.

Mr. CARMONA condivide tale impostazione: il giudice di ogni paese europeo è un giudice europeo, deve applicare il diritto europeo e deve avere una formazione in diritto europeo. Cosa diversa è diventare uno specialista in diritto europeo. Precisa che in Spagna è stata creata nel Consiglio una rete di giudici "consulenti", alla quale ogni giudice può chiedere chiarimenti specifici.

Mme DE VROEDE precisa che la formazione deve riguardare "l'essere magistrato" più in generale, e che occorre prevedere la formazioni anche sul comportamento del giudice in udienza, in materia di ascolto, e in materia di accoglienza anche in considerazione del fatto che motivi ricorrenti di doglianze contro i giudici sono la lentezza della giustizia e le carenze di comunicazione o di attitudine del giudice in udienza.

Il Pres. BORRACCETTI invita i partecipanti a definire il calendario dei prossimi impegni. Chiede in particolare se sia opportuno prevedere un ulteriore incontro, oltre a quello in programma a Roma per il 14 e 15 marzo, dedicato alla funzione disciplinare, e alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti del Consiglio.

Fa presente che occorre stabilire un piano di lavoro per il documento finale e per l'handbook.

Mr. CARMONA ritiene importante trattare i due temi per tempo prima della redazione del documento finale. Propone di fissare una riunione alla fine di febbraio a Madrid, in modo da ultimare la discussione di tutti gli argomenti ancora in agenda e arrivare alla riunione finale di Roma per la discussione anche del documento finale.

Mr. GILLIGAN propone di preparare già per l'incontro di febbraio una bozza di documento finale da discutere in vista dell'incontro finale di marzo. Propone di occuparsi di un aspetto particolare del documento e invita anche gli altri membri ad approfondire temi specifici. Pensa che sia necessario avere una bozza di documento alla fine di febbraio.

Mme LACOSTE ricorda che sul tema del disciplinare, esiste un lavoro fatto due anni.

Mr. GILLIGAN ribadisce che la decisione di assegnare l'approfondimento di temi specifici spetti al coordinatore, che poi raccoglierà e sintetizzerà i lavori dei singoli membri nella bozza di documento per poi discuterlo.

Pres. BORRACCETTI ringrazia i partecipanti per la disponibilità; precisa che verrà predisposta una bozza di documento finale, che sarà inviata a ciascun componente del gruppo nel più breve tempo possibile.

Propone di fissare un ulteriore incontro nel mese di febbraio a Madrid.

Dopo breve discussione i partecipanti stabiliscono di convocare l'ulteriore incontro del PT a Madrid per il 21 e 22 febbraio 2011 con inizio alle 10 sino alle 14 e poi dalle 16 alle 20 (21 febbraio) e con inizio alle 10 fino alle 13 (22 febbraio).